

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n 21 del 12.12.2011.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle cose mobili ritrovate nell'ambito del territorio comunale, funzioni di competenza del Sindaco, svolte all'interno dell'Amministrazione Comunale dall'Ufficio Oggetti Rinvenuti, facente parte del Servizio di Polizia Municipale.
2. La gestione delle cose mobili ritrovate di cui al precedente comma 1 è svolta secondo quanto indicato dal Codice Civile – Libro III “della Proprietà” – Titolo II “della proprietà” – Capo III “dei modi di acquisto della proprietà” – Sezione I “dell’occupazione e dell’invenzione” Artt. 927 e seguenti.

Articolo 2

1. Ogni oggetto che viene ritrovato e consegnato all'Ufficio da agenti della Polizia Municipale, da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici o altri Enti, deve essere accompagnato da un verbale di consegna contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento; l'Ufficio provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel verbale di consegna e al contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.
2. Se la consegna è effettuata da un cittadino sarà l'Ufficio che redigerà un verbale del quale rilascerà copia al ritrovatore.
3. L'operatore incaricato verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo dove occorra anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria al fine di evitare il deposito presso il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.

Articolo 3

1. Gli oggetti preziosi o di valore e le banconote straniere verranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.
2. Le somme di denaro in valuta corrente verranno versate alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa reversale dell'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.

Articolo 4

1. Gli oggetti consegnati quali zaini, borsoni, valigie o quant'altro in condizioni igieniche precarie, contenente vestiario usato o materiale deperibile la cui conservazione potrebbe indurre a problemi di carattere igienico sanitario, verranno contestualmente distrutti e di ciò verrà redatto apposito verbale.
2. Qualora all'Ufficio pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all'autorità competente.

Articolo 5

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale è registrato in apposito file su computer.

CAPO II – PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 6

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dall'articolo 928 del C.C.: Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta”.
2. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti rinvenuti sarà resa nota utilizzando il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III – RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 7

1. L'Ufficio Oggetti Rinvenuti provvederà direttamente a rintracciare la persona residente nel Comune di Riomaggiore a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato per la restituzione.

Articolo 8

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti in altri Comuni, verranno inviati al Sindaco del Comune di residenza.

Articolo 9

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti all'estero verranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

Articolo 10

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, trascorso il termine di 90 giorni di giacenza presso l'Ufficio senza che il proprietario li abbia richiesti, verranno distrutti rendendoli inservibili e redigendo apposito verbale.

CAPO IV – RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 11

1. L'Ufficio, prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Articolo 12

1. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.
3. I portafogli, le borse ecc contenenti documenti che sono stati inoltrati per la consegna al legittimo proprietario come previsto agli artt.8 e 9 del presente regolamento, trascorsi 90 giorni senza che il proprietario abbia fatto richiesta per la restituzione, verranno eliminati.

CAPO V – TARIFFE

Articolo 13

1. Il proprietario o il ritrovatore per ritirare l'oggetto deve pagare una somma a titolo di rimborso per le spese occorse per la custodia e il deposito ai sensi dell'art.929 del C.C. ultimo comma.
2. Le tariffe relative alle spese sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta e l'adeguamento avverrà con scadenza biennale.

CAPO VI . RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 14

1. Il proprietario, ai sensi dell'articolo 930 del C.C. deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, la somma prevista per Legge a titolo di premio.

CAPO VII – ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 15

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art.13.

CAPO VIII – ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 16

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, fatto salvo quanto previsto agli artt.12 punto 3 e 4 punto 1, quando ricorrano entrambi i seguenti accadimenti:
 - nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - siano trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 17

1. Il Comune divenuto proprietario degli oggetti, a norma dell'articolo 16, provvederà all'eliminazione degli stessi e alle relative annotazioni di scarico.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono (Codice Civile – Libro III “della Proprietà” – Titolo II “della Proprietà” – Capo III “dei modi di acquisto della proprietà” – Sezione I “dell’occupazione e dell’invenzione” – Art.923); alle armi, munizioni o esplosivi; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario.

Articolo 19

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.